

CONTRATTO DI CONCESSIONE COMMERCIALE IN ESCLUSIVA

Progetto e marchio "COVERA"

TRA

Magica Arredamenti di Mazzotti Michele, con sede legale in Via Albert Einstein 4, 47121 Forlì (FC), P. IVA 0231330405, in persona del titolare Michele Mazzotti, di seguito denominata "Magica Arredamenti" o "Concedente";

E

Virginia Sil di Virginia Silvestrini, con sede legale in Via Ro 28, 44123 Ferrara (FE), P. IVA 02147750380, in persona della titolare Virginia Silvestrini, di seguito denominata "Virginia Sil" o "Concessionario";

congiuntamente denominate anche le "Parti".

PREMESSE

- a) Magica Arredamenti ha sviluppato il progetto denominato Covera, relativo a un sistema di arredo outdoor modulare e configurabile, utilizzabile, a titolo esemplificativo, come storage, contenitore per raccolta rifiuti, elemento attrezzato con lavabo, piano di lavoro, fornello, barbecue e/o ulteriori accessori e configurazioni;
- b) Magica Arredamenti intende sviluppare Covera quale progetto commerciale autonomo, dotato di propria identità, presenza digitale e strategia commerciale;
- c) Virginia Sil opera nell'ambito della progettazione, comunicazione, branding, sviluppo digitale e sviluppo commerciale;
- d) Virginia Sil è già incaricata da Magica Arredamenti per attività relative alla comunicazione aziendale e ha proposto un progetto specifico per lo sviluppo, il posizionamento e il lancio di Covera;
- e) Virginia Sil intende assumere, alle condizioni previste dal presente contratto, la gestione commerciale in esclusiva del progetto Covera;
- f) l'esclusiva e il relativo compenso percentuale costituiscono elemento essenziale dell'accordo anche in considerazione delle attività di sviluppo commerciale e comunicazione continuativa che Virginia Sil svolgerà senza applicazione di un autonomo compenso periodico, salvo le attività e i costi espressamente esclusi dal presente accordo.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 1 — OGGETTO

Magica Arredamenti conferisce a Virginia Sil, che accetta, l'incarico di concessionario commerciale esclusivo del progetto Covera, alle condizioni disciplinate dal presente contratto. Virginia Sil avrà il compito di promuovere e sviluppare commercialmente Covera, gestendone le opportunità commerciali e concorrendo allo sviluppo della relativa presenza sul mercato.

ART. 2 — TERRITORIO

L'esclusiva viene riconosciuta per:

Italia e mercati esteri.

L'eventuale apertura strutturata di specifici mercati internazionali potrà essere ulteriormente regolamentata dalle Parti attraverso accordi integrativi, senza pregiudizio per i diritti economici già riconosciuti dal presente contratto.

ART. 3 — ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO

Virginia Sil potrà svolgere, direttamente o attraverso propri collaboratori, le attività necessarie allo sviluppo commerciale di Covera, tra cui:

- gestione dei lead e delle richieste commerciali;- presentazione del prodotto;
- appuntamenti e incontri con potenziali clienti;
- sopralluoghi commerciali;
- predisposizione di offerte sulla base dei listini concordati con Magica Arredamenti;
- trattative commerciali;
- raccolta di ordini e contratti;
- sviluppo di clienti privati e professionali;
- sviluppo di opportunità sui mercati esteri;
- attività di comunicazione e promozione ordinaria del progetto;
- produzione e gestione dei contenuti social ordinari relativi a Covera.

La produzione, fatturazione, consegna, garanzia del prodotto e ogni responsabilità tecnica relativa a Covera rimarranno in capo a Magica Arredamenti, salvo diverso accordo scritto.

ART. 4 — ESCLUSIVA

Per tutta la durata del presente contratto Magica Arredamenti riconosce a Virginia Sil l'esclusiva commerciale per Covera nel territorio disciplinato dall'art. 2.

Magica Arredamenti si impegna pertanto a non nominare altri concessionari, agenti, intermediari o soggetti incaricati della vendita del prodotto Covera senza preventivo accordo scritto con Virginia Sil.

Eventuali collaboratori o reti commerciali necessarie allo sviluppo del progetto potranno essere individuati e coordinati secondo modalità preventivamente condivise tra le Parti.

ART. 5 — VENDITE DIRETTE E LEAD

L'esclusiva riguarda il prodotto Covera e non esclusivamente i clienti direttamente procurati da Virginia Sil.

Pertanto, salvo diverse esclusioni espressamente indicate per iscritto dalle Parti, rientrano nel calcolo del compenso previsto dal successivo art. 6 tutte le vendite Covera concluse durante la validità dell'accordo, comprese quelle derivanti da:

- sito internet;
- social network;
- campagne pubblicitarie;
- contatti generati dalle attività di Virginia Sil;
- contatti spontanei;
- clienti già appartenenti alla rete di Magica Arredamenti;
- segnalazioni;
- partner;
- rivenditori;
- richieste ricevute direttamente da Magica Arredamenti;
- altri canali online o offline.

Qualora Magica Arredamenti riceva direttamente una richiesta relativa a Covera, il contatto dovrà essere comunicato a Virginia Sil ai fini del coordinamento della gestione commerciale.

ART. 6 — COMPENSO

A fronte dell'attività prevista dal presente contratto, Magica Arredamenti riconoscerà a Virginia Sil un compenso pari al:

20% (venti per cento) del valore imponibile netto della vendita di ciascun prodotto Covera, al netto della sola IVA, salvo eventuali diverse componenti espressamente concordate per iscritto. La percentuale è dovuta per tutte le vendite rientranti nell'ambito del presente accordo, indipendentemente dal soggetto che abbia materialmente acquisito il cliente o perfezionato l'ordine.

Il diritto al compenso maturerà sugli importi effettivamente incassati da Magica Arredamenti relativamente alla vendita.

In caso di pagamenti rateizzati o per stati di avanzamento, il compenso maturerà proporzionalmente agli importi incassati.

Virginia Sil provvederà all'emissione della relativa fattura secondo la normativa fiscale vigente.

ART. 7 — RENDICONTAZIONE

Magica Arredamenti si impegna a garantire la completa tracciabilità delle vendite Covera.

Con periodicità almeno mensile verrà messo a disposizione di Virginia Sil un riepilogo contenente gli ordini conclusi, il relativo valore economico e gli importi incassati.

Virginia Sil avrà diritto, nel rispetto della riservatezza aziendale, di richiedere la documentazione ragionevolmente necessaria alla verifica delle vendite e alla corretta determinazione dei compensi maturati.

ART. 8 — ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E SVILUPPO COMMERCIALE

Per tutta la durata dell'esclusiva, Virginia Sil svolgerà senza applicazione di un ulteriore compenso periodico specifico:

- attività ordinaria di sviluppo commerciale;
- gestione commerciale dei lead;
- attività ordinaria di comunicazione social relativa a Covera;
- produzione e pubblicazione dei contenuti ordinari concordati.

Tale previsione non comprende eventuali investimenti pubblicitari, budget media, servizi di terzi, trasferte straordinarie, produzioni fotografiche o video professionali, software, piattaforme, lavorazioni tecniche, sviluppi digitali aggiuntivi o ulteriori attività non comprese nella gestione ordinaria, che dovranno essere preventivamente concordati.

Le attività iniziali relative alla creazione del brand, struttura digitale, sito, configuratore, registrazioni e lancio restano disciplinate dallo specifico preventivo accettato da Magica Arredamenti.

ART. 9 — PREZZI E CONDIZIONI COMMERCIALI

I listini, i costi produttivi e le condizioni minime di vendita saranno definiti da Magica Arredamenti e condivisi con Virginia Sil.

Virginia Sil non potrà assumere nei confronti dei clienti obbligazioni produttive o tecniche non preventivamente approvate da Magica Arredamenti.

Eventuali promozioni, scontistiche o condizioni commerciali straordinarie saranno concordate tra le Parti.

ART. 10 — PROPRIETÀ DEL MARCHIO E DEI MATERIALI

La titolarità del marchio Covera e del prodotto rimarrà in capo al soggetto risultante dalle relative registrazioni.

I diritti relativi a elaborati grafici, siti internet, contenuti, configuratori, materiali progettuali e ulteriori opere sviluppate da Virginia Sil saranno disciplinati dai relativi incarichi e preventivi e dalla normativa applicabile.

Il presente contratto non determina automaticamente alcun trasferimento di proprietà intellettuale diverso da quanto espressamente previsto per iscritto.

ART. 11 — DURATA

Il presente contratto avrà durata iniziale di 24 mesi dalla data della sottoscrizione.

Alla scadenza si rinnoverà per ulteriori periodi di 12 mesi, salvo disdetta comunicata da una delle Parti mediante PEC o raccomandata con almeno 90 giorni di preavviso.

ART. 12 — TUTELA DEL PORTAFOGLIO COMMERCIALE

In caso di cessazione del rapporto, resteranno dovuti a Virginia Sil i compensi relativi:

- a) agli ordini già sottoscritti durante la vigenza del contratto;
- b) alle trattative commerciali già documentate e avviate durante la vigenza dell'accordo che conducano alla vendita entro i successivi 12 mesi dalla cessazione;
- c) agli importi successivamente incassati da Magica Arredamenti relativi a vendite per le quali il diritto al compenso sia maturato durante la vigenza del rapporto.

ART. 13 — OBBLIGHI DI CORRETTEZZA

Le Parti si impegnano a collaborare secondo buona fede e correttezza, condividendo tempestivamente le informazioni necessarie alla gestione del progetto.

È vietato porre in essere comportamenti finalizzati ad aggirare il diritto all'esclusiva o il compenso riconosciuto all'altra Parte dal presente accordo.

ART. 14 — RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni commerciali, economiche, produttive, tecniche e strategiche conosciute nell'ambito della collaborazione e a non divulgarle a soggetti terzi salvo quanto necessario per l'esecuzione del progetto o previsto dalla legge.

ART. 15 — RECESSO E RISOLUZIONE

Resta salva la facoltà di ciascuna Parte di richiedere la risoluzione del contratto in presenza di grave inadempimento dell'altra Parte.

Costituiscono, a titolo esemplificativo, grave inadempimento:

- violazione dell'esclusiva;
- occultamento di vendite o ordini Covera;
- mancato pagamento reiterato dei compensi maturati;

La Parte contestante dovrà comunicare l'inadempimento per iscritto concedendo, ove sanabile, un termine di 15 giorni per porvi rimedio.

ART. 16 — AUTONOMIA DELLE PARTI

Il presente accordo non determina la costituzione di società, associazione, rapporto di lavoro subordinato o altra forma organizzativa comune.

Ciascuna Parte mantiene la propria piena autonomia organizzativa, fiscale e imprenditoriale.

ART. 17 — MODIFICHE

Qualsiasi modifica o integrazione del presente contratto sarà valida esclusivamente se effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

ART. 18 — LEGGE APPLICABILE E FORO

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente accordo, le Parti individueranno il Foro competente nel rispetto delle disposizioni inderogabili di legge.

Luogo e data

MAGICA ARREDAMENTI DI MAZZOTTI MICHELE

Firma _____

VIRGINIA SIL DI VIRGINIA SILVESTRINI

Firma _____

Le Parti dichiarano di aver letto e specificamente approvato le clausole del presente contratto e, ove necessario ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le disposizioni relative a esclusiva, compensi, rendicontazione, durata, rinnovo, tutela del portafoglio commerciale, risoluzione e foro competente.

MAGICA ARREDAMENTI DI MAZZOTTI MICHELE

Firma _____

VIRGINIA SIL DI VIRGINIA SILVESTRINI

Firma _____